



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2014, proposto da:

Gilda Maria Preziuso, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Preziuso, con domicilio eletto presso l'avv. Nicola Monaco in Bari, alla via Putignani, n. 7;

contro

Ministero della Giustizia e Commissione Centrale per l'Esame di Stato per Abilitazione all'Esercizio Professione Forense, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; Commissione presso la Corte d'Appello Bari, III Sottocommissione presso la Corte d'appello di Bologna;

per l'annullamento

- del verbale redatto dalla Terza Sottocommissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Bologna nelle sedute del 20.01.2014 e del 10.02.2014;
- del provvedimento recante il voto 25 conferito al primo elaborato;
- del provvedimento recante il voto 25 conferito al secondo elaborato;
- del provvedimento recante il voto 25 conferito al terzo elaborato;
- del conseguente e relativo elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2013, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, pubblicato il 21.06.2013;

- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ed in particolare, dei criteri fissati dalla predetta Terza Sottocommissione con verbale del 20.01.2014 per la valutazione degli elaborati;

-di ogni altro atto annesso e/o comunque connesso agli stessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Centrale per l'Esame di Stato per abilitazione all'Esercizio Professione Forense;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Ettore Preziuso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il presente gravame, la dott.ssa Preziuso ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio indicati e, più specificamente, il giudizio di valutazione negativa degli elaborati dalla stessa redatti in sede di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Le tre prove scritte –svolte, secondo la disciplina vigente, innanzi alla sottocommissione d'esame costituita presso la Corte d'appello di Bari ma corrette da quella costituita presso la Corte d'appello di Bologna– sono risultate tutte insufficienti, avendo la candidata riportato i seguenti punteggi:

– diritto civile: 25;

– diritto penale: 25;

– atto processuale in materia civile: 25.

La candidata non è stata, pertanto, ammessa alla fase orale, in virtù del punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di ammissione di 90 punti.

A supporto della domanda ha dedotto i seguenti motivi:

- 1) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di cui all'art. 97 Cost., violazione dell'art. 46, comma 5, della legge n. 247 del 31.12.2012 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- 2) difetto assoluto di motivazione e violazione dei criteri di valutazione degli elaborati, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero della Giustizia e la Commissione Centrale per l'Esame di Stato per abilitazione all'Esercizio Professione Forense opponendo le deduzioni che di seguito si riportano:

- l'inapplicabilità dell'art. 46 della legge n. 247 del 2012 alla presente fattispecie, in quanto la norma non era ancora entrata in vigore;
- l'idoneità della sola motivazione numerica a sorreggere la valutazione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con Ordinanza n. 78 del 20.3.2009 e, più recentemente, dal T.A.R. Lazio-Roma, con sentenza n. 7289 dell'18.7.2013, secondo cui "*in sede di esame di avvocato il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in se la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti*".

Di qui la richiesta di integrale rigetto del gravame.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 587/2014 è stata accolta l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, disponendo la rinnovazione della valutazione delle prove scritte ad opera di altra sottocommissione, apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l'iter logico seguito.

All'udienza del 18 giugno 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- Venendo ad esaminare il merito delle censure articolate in ricorso, appare opportuno evidenziare preliminarmente che, nel verbale di valutazione delle prove

scritte, la Commissione esaminatrice, istituita presso la Corte di Appello di Bologna, si è limitata a recepire i criteri generali definiti dalla Commissione centrale, riportandoli nella loro genericità, senza ulteriori integrazioni:

- a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
- b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;
- d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l'utilizzo della giurisprudenza; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale;
- e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengano prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;
- f) coerenza dell'elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell'impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
- g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
- h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario".

In secondo luogo, la Commissione stessa ha proceduto alla correzione di ciascun compito esprimendo una valutazione in forma puramente numerica, senza che vi sia traccia negli elaborati di indicazioni o sottolineature o correzioni operate dagli esaminatori.

A tal riguardo, parte ricorrente ha rimarcato la carenza di motivazione e di istruttoria in relazione ai giudizi negativi. Più specificamente, ha dedotto la mancata esternazione delle modalità di attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dalla Commissione Centrale, nonché la carenza delle annotazioni delle osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, dalle quali poter dedurre le specifiche ragioni giustificative della valutazione delle tre prove ritenute insufficienti; oltre all'impossibilità di apprezzare la correttezza e l'adeguatezza dell'istruttoria e dell'iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, con conseguente violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione.

Tali censure appaiono fondate.

Il metodo di correzione basato sull'uso del solo voto numerico si rivela nella fattispecie insufficiente proprio in considerazione dell'evidenziato carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale e seguiti dalla Commissione esaminatrice senza alcuna integrazione e/o specificazione, come risulta dal relativo verbale; con la connessa impossibilità - in assenza di ulteriori esternazioni - di un serio riscontro dell'effettiva e corretta applicazione dei criteri stessi.

Il giudizio di insufficienza della prova potrebbe infatti esser stato determinato da uno qualsiasi dei criteri generali, tale da non consentire alla candidata di avere piena conoscenza di eventuali errori.

Si riscontra, peraltro, anche la lamentata assenza sull'elaborato scritto di indicazioni, sottolineature o correzioni che valgano ad esternarne l'operato come richiesto dall'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247; norma che, benché non ancora applicabile per il termine dilatorio di quattro anni contenuto nel successivo articolo 49, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo, in linea con i principi di trasparenza dettati dal generale obbligo di motivazione introdotto dall'articolo 3 della legge 241/1990.

In buona sostanza, gli atti non rivelano alcun segno, grafico o testuale, che possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l'espressione finale

numerica del singolo giudizio, con l'aggravante che il voto espresso da ciascun commissario si pone di un solo punto al di sotto della sufficienza (5 anziché 6).

Non vi è modo, dunque, di ricostruire la motivazione dei giudizi espressi, neanche *ab esterno*; sicché si appalesano fondati i dedotti vizi di difetto di motivazione ed istruttoria (in tal senso peraltro ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535).

3.- Assorbita ogni altra censura, il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento sia delle valutazioni negative espresse in merito agli elaborati redatti dalla ricorrente sia del giudizio finale di non ammissione alle prove orali.

L'Amministrazione, pertanto, in esecuzione della presente sentenza dovrà riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l'iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme agli elaborati di altri candidati estratti a caso (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l'anonimato.

L'anonimato potrà essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

La correzione dovrà essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

In considerazione della peculiarità della vicenda, tuttavia, incentrata su questioni giuridiche oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le valutazioni negative espresse in merito agli elaborati redatti

dalla ricorrente e, conseguentemente, il giudizio finale di non ammissione alle prove orali, fatte salve le ulteriori determinazioni nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore

Flavia Risso, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)